

REGOLAMENTO (CE) N. 1039/2003 DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 2003

che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, paragrafo 2 e 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, in prosieguo: «accordo europeo» e approvato con la decisione 98/180/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾, stabilisce concessioni tariffarie per i prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia. Il protocollo n. 2 è stato modificato dal protocollo di adeguamento ⁽²⁾ degli aspetti commerciali dell'accordo europeo. Esso è stato migliorato con la decisione n. 6/2001 del Consiglio d'associazione CE-Estonia ⁽³⁾.

(2) Recentemente è stato concluso un accordo commerciale che modifica il protocollo di adeguamento. Tale accordo ha lo scopo di migliorare la convergenza economica in vista dell'adesione e dovrebbe entrare in vigore entro il 1° luglio 2003. Per quanto riguarda la Comunità l'accordo stabilisce concessioni sotto forma di una liberalizzazione completa degli scambi per taluni prodotti agricoli trasformati e di contingenti esenti da dazi per altri. Per le importazioni che non rientrano in questi contingenti continuano ad applicarsi le disposizioni attuali.

(3) La procedura di adozione della decisione che modifica il protocollo di adeguamento non sarà espletata in tempo per consentirne l'entrata in vigore il 1° luglio 2003. È quindi necessario prevedere l'applicazione a titolo autonomo delle concessioni all'Estonia a decorrere dal 1° luglio 2003.

⁽¹⁾ GU L 68 del 9.3.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 49.

(4) Ai prodotti agricoli trasformati che rientrano nel protocollo n. 2, ma che non sono elencati nel presente regolamento, si applicano le disposizioni commerciali stabilite dal protocollo n. 2.

(5) Alle importazioni di talune merci non si applicano dazi; tali merci non possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(6) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, stabilisce un sistema di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti in esenzione doganale aperti dal presente regolamento dovrebbero essere gestiti dalle autorità comunitarie e dagli Stati membri in conformità di tale sistema.

(7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 2003 non si applicano dazi alle importazioni dei prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia elencati nell'allegato I.

Articolo 2

I contingenti in esenzione doganale di cui all'allegato II sono aperti dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003 e per il 2004 alle condizioni ivi stabilite.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.